



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e 2021/1134 per la riforma del sistema di informazione visti e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 2022²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. lo scambio di note dell'11 agosto 2021³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1134 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti;
- b. lo scambio di note dell'11 agosto 2021⁴ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1133 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del sistema di informazione visti.

¹ RS 101

² FF 2022 1421

³ FF 2022 1423

⁴ FF 2022 1424

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione agli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

⁵ RS 0.362.31

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁶ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} nota a piè di pagina⁷

¹ Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

^{abis}. se richiesto, dev'essere in possesso di un visto o di un'autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/1240⁸ (autorizzazione ai viaggi ETIAS);

Art. 7 cpv. 3, primo periodo, nota a piè di pagina⁹

³ Se, conformemente al codice frontiere Schengen¹⁰, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. ...

Art. 68a cpv. 2 e nota a piè di pagina¹¹

² I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 nonché di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP o

⁶ RS 142.20

⁷ FF 2020 6963

⁸ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

⁹ FF 2020 6963

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

¹¹ FF 2020 8813

dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM sono inseriti nel SIS dall'autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861¹².

*Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina*¹³

¹ Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/2226¹⁴, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l'entrata nello spazio Schengen.

Art. 103c cpv. 2, frase introduttiva e lett. d ed e, nonché ³¹⁵

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:

- d. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra (missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;
- e. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un visto valido per soggiorni di breve durata.

³ Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a–c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.

¹² Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

¹³ FF **2019** 3819

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag 11.

¹⁵ FF **2019** 3819

Art. 108c cpv. 3¹⁶

³ L'unità nazionale ETIAS della Svizzera procede agli accertamenti necessari allorché risulta un riscontro dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento dell'avviso automatico del C-VIS.

Art. 108e cpv. 2 lett. c–e¹⁷

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:

- c. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza, per verificare se i cittadini di Stati terzi sono in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ETIAS valida;
- d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande di visto e le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;
- e. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e le pertinenti decisioni.

Art. 109a cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. e–g, 3, frase introduttiva e lett. a, nonché 4 e 5

¹ Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008¹⁸.

² Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- e. la SEM, le competenti autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;
- f. il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione;

¹⁶ FF 2020 6963

¹⁷ FF 2020 6963

¹⁸ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

- g. le imprese di trasporto soggette a un obbligo di diligenza: al fine di verificare la validità dei visti o dei titoli di soggiorno.

³ Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

⁴ La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 22^{terdecies} paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

⁵ Le autorità di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22^{septdecies} del regolamento (CE) n. 767/2008.

Art. 109a cpv. 1^{bis}¹⁹

1^{bis} I dati di identità dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché 2^{bis}–4

¹ La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all'allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS attraverso l'interfaccia nazionale (N-VIS) e dal C-VIS a ORBIS.

² ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

- b. immagine del viso e impronte digitali del richiedente;
- e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il regolamento (UE) 2018/1861²⁰ o il regolamento (UE) 2018/1860²¹.

¹⁹ FF 2021 674

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

²¹ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

^{2bis} ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

³ Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autorità sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS:

- a. la SEM;
- b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;
- c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;
- d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;
- e. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e i posti di confine delle autorità di polizia cantonali, che rilasciano visti eccezionali.

⁴ Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008²².

Art. 109d, nota a piè di pagina

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008²³ possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

Art. 109e lett. k e l

Il Consiglio federale disciplina:

- k. le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unità nazionale VIS o dell'unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;
- l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

Inserire gli art. 109e^{bis}–109e^{quater} prima del titolo della sezione 2

Art. 109e^{bis} Unità nazionale VIS

¹ In veste di unità nazionale VIS secondo l'articolo 9^{quinquies} del regolamento (CE) 767/2008²⁴, la SEM effettua entro due giorni la verifica manuale dei riscontri nel set-

²² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

²⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

tore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto, di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.

² La SEM può richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autorità. Se, al termine della verifica, stabilisce che sussiste una minaccia per la sicurezza pubblica, ne informa le autorità competenti in materia di visti o di soggiorno trasmettendo loro un parere motivato entro sette giorni dalla ricezione dell'avviso automatico del C-VIS.

³ Se il riscontro non è corretto, i dati sono immediatamente cancellati.

Art. 109^{ter} Utilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS

¹ Le autorità competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862²⁵ possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla Centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.

² In caso di riscontri positivi in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS conformemente al capoverso 1, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 109^{quater} Comunicazione di dati del C-VIS a terzi

¹ I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.

² La SEM può tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identità di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l'articolo 56 LAsi²⁶ e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 767/2008²⁷ sono soddisfatte.

³ Le autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3 possono trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione

²⁵ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.

²⁶ RS 142.31

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

internazionale in casi eccezionali d'urgenza in cui sussiste un pericolo imminente riconducibile a un reato di terrorismo o un pericolo imminente per la vita riconducibile a un reato grave secondo l'articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 767/2008.

*Art. 110 cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina*²⁸

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817²⁹ e (UE) 2019/818³⁰ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dubliino:

*Art. 110c cpv. 1 lett. c^{bis}*³¹

¹ Le autorità seguenti possono consultare i dati e i riferimenti registrati nel CIR per individuare le identità multiple di cittadini di Stati terzi:

- c^{bis}. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le competenti autorità cantonali di migrazione, se è presente un collegamento con un fascicolo individuale del C-VIS relativo al rilascio di un titolo di soggiorno;

²⁸ FF 2021 674

²⁹ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁰ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

³¹ FF 2021 674

2. Legge federale del 20 giugno 2003³² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 15a Trasmissione di dati al C-VIS

¹ I dati personali relativi a procedure di autorizzazione e titoli di soggiorno possono essere trasmessi automaticamente al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008³³.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli e il contenuto della trasmissione dei dati al C-VIS per i titoli di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati terzi e riguardanti permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.

3. Legge federale del 13 giugno 2008³⁴ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

*Art. 16 cpv. 5 lett. e^{bis}*³⁵

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

e^{bis}. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra per esaminare le condizioni d'entrata e di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione;

³² RS **142.51**

³³ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁴ RS **361**

³⁵ FF **2020** 8813

Art. 16a cpv. 1, frase introduttiva, prima nota a piè di pagina³⁶

¹ Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/817³⁷ e (UE) 2019/818³⁸ contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d'informazione Schengen/Dublino:

³⁶ FF 2021 674

³⁷ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

³⁸ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.

